

**REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI  
CONTRATTI SOTTO SOGLIA**

ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  
e delle Linee guida n. 4 approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016

## INDICE

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione.

Art. 2 Principi comuni.

Art. 3 Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a  $\text{€} 40.000,00$ .

Art. 4 Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori tra  $\text{€} 40.000,00$  e  $\text{€} 150.000,00$  e servizi e forniture tra  $\text{€} 40.000,00$  e la soglia di cui all'art. 35, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 5 Procedura negoziata per affidamento lavori tra  $\text{€} 150.000,00$  e  $\text{€} 1$  milione.

## **Articolo 1**

### **Oggetto e ambito di applicazione**

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione di lavori, forniture e servizi del CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A. (di seguito "CEIPIEMONTE"), di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d'ora in avanti, il "Codice"), al fine di assicurare che la stessa avvenga in termini temporali celeri, rispondendo alle esigenze operative di CEIPIEMONTE e nel rispetto dell'evidenza pubblica e dei limiti economici posti dagli obiettivi e dalla programmazione regionale.
- 1.2. Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 36 del Codice, nonché ai sensi delle Linee guida n. 4 approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.
- 1.3. L'attività di esecuzione di lavori e di acquisto di forniture e servizi, oggetto del presente Regolamento, avvengono nel rispetto dell'art. 30, comma 1, del Codice e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, come declinati nel paragrafo 2.2 delle linee guida ANAC n. 4.
- 1.4. Restano fermi gli obblighi di CEIPIEMONTE di avvalersi degli strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
- 1.5. Resta altresì fermo che, a seguito della piena attuazione degli artt. 37 e 38 del Codice, qualora CEIPIEMONTE non si qualifichi come stazione appaltante, potrà svolgere gli acquisti di lavori, servizi e forniture esclusivamente nei limiti dell'art. 37 del Codice (ossia, gli acquisti di servizi e forniture non superiori ad € 40.000 e lavori non superiori ad € 150.000), mentre per gli altri acquisti dovrà avvalersi delle Centrali di committenza qualificate, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

## **Articolo 2**

### **Principi comuni**

- 2.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del Codice e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,

trasparenza e pubblicità, proporzionalità, nonché dei principi di rotazione e di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.

2.2 I principi di cui al comma precedente trovano applicazione per gli acquisti di cui al presente Regolamento, coniugando il criterio generale della semplificazione rispetto alle regole applicative stabilite per gli acquisti al di sopra della soglia comunitaria ed, in particolare, secondo i seguenti specifici criteri:

- a. per il principio di economicità, il criterio dell'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b. per il principio di efficacia, il criterio della congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c. per il principio di tempestività, il criterio dell'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d. per il principio di correttezza, il criterio di una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento, sia in quella di esecuzione;
- e. per il principio di libera concorrenza, il criterio dell'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f. per il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, il criterio di una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g. per il principio di trasparenza e pubblicità, il criterio della conoscibilità delle procedure di gara, nonché dell'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h. per il principio di proporzionalità, il criterio dell'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i. per il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il criterio del non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j. per il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, il criterio dell'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, sia nella fase di svolgimento della procedura di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

- 2.3 Tutti gli atti della procedura per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. Gli atti della procedura per gli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice sono soggetti solamente agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37, del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, il quale rinvia all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012, come meglio specificato al punto 3.4.3. del presente Regolamento.
- 2.4 Gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice possono essere aggiudicati, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, con il criterio del minor prezzo, purché sussistano le condizioni ivi previste e cioè:
- a) per i lavori di importo pari o inferiore a ₪ 1.000.000,00, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità sia garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
  - b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate, o le cui condizioni sono definite dal mercato;
  - c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, i quali siano caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
- 2.5 Ai sensi dell'art. 95, comma 7, del Codice, l'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
- 2.6 CEIPIEMONTE applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nei casi in cui il precedente affidamento al contraente uscente, ovvero l'operatore economico invitato e non affidatario, abbia avuto ad oggetto una commessa identica o analoga a quella di cui trattasi.
- La rotazione non si applica invece laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali CEIPIEMONTE non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici selezionati.
- In ogni caso CEIPIEMONTE, nel proprio Regolamento degli Elenchi degli operatori economici pubblicato sul sito, stabilisce le fasce di suddivisione per valore economico degli affidamenti in base alle quali applicare la rotazione.
- 2.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente

uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. In particolare, CEIPIEMONTE motiva tale scelta in considerazione di:

- particolare struttura del mercato di riferimento;
- effettiva assenza di alternative;
- grado di soddisfazione riscontrato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;
- competitività del prezzo offerto rispetto alla media di mercato.

In particolare la motivazione circa il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa circa l'affidabilità dell'operatore economico medesimo e la sua idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti di importo inferiore a **þ 1.000,00** è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, previa motivazione da indicare nella determina a contrarre o nell'atto equivalente.

2.8 Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, CEIPIEMONTE individua, tra i propri dipendenti di livello apicale, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016, per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, il quale viene nominato nella determina a contrarre ovvero nell'atto equivalente.

2.9 Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, CEIPIEMONTE può inoltre individuare un Direttore dell'Esecuzione del contratto - previsto dall'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 - il quale, secondo quanto disposto dall'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare esecuzione dello stesso.

### **Articolo 3**

#### **Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a **þ 40.000,00****

#### **per il tramite della procedura di affidamento diretto**

**(art. 36, comma 2, lett. a) del Codice)**

##### **3.1 Avvio della procedura**

3.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e delle regole di

concorrenza, CEIPIEMONTE può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

3.1.2 La procedura di affidamento diretto prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto ad essa equivalente secondo l'ordinamento di CEIPIEMONTE. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto ad essa equivalente contiene, almeno:

- indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- importo massimo stimato dell'affidamento e relativa copertura contabile;
- procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni e dei criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

3.1.3 Nei casi in cui sia già certo il nominativo del fornitore o del prestatore, e l'importo della fornitura o del servizio, e pertanto nei casi di cui agli artt. 3.3.2 e 3.3.3 del presente Regolamento, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice. L'ordine di acquisto dovrà comunque essere preceduto almeno da una richiesta di preventivo.

## **3.2 I criteri di ammissione: requisiti generali e speciali**

3.2.1 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. Tali requisiti possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 445/2000 e saranno oggetto di verifica in capo all'aggiudicatario ai sensi del punto 3.4.1. lettera a) del presente Regolamento.

3.2.2 Qualora la specificità dell'affidamento lo renda necessario, CEIPIEMONTE può richiedere che l'operatore economico sia in possesso di requisiti speciali di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. Tali requisiti possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 445/2000 e saranno oggetto di verifica in capo all'aggiudicatario ai sensi del punto 3.4.2. del presente Regolamento. A tal fine, la richiesta di offerta dovrà indicare i documenti che saranno richiesti per la dimostrazione del possesso dei requisiti.

3.2.3 Per quanto riguarda il possesso dei requisiti generali e speciali CEIPIEMONTE è tenuto ad eseguire le dovute verifiche stabilite per legge in base ai seguenti scaglioni di importo:

per importi **fino a **b** 5.000,00**, nel caso di affidamento diretto: acquisizione di apposita autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice; consultazione del casellario ANAC; acquisizione del DURC; verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni. Resta ferma la possibilità per il Responsabile del Procedimento, preventivamente o successive, di effettuare ulteriori verifiche ritenute opportune. Laddove, all'esito del controllo, emergesse il difetto dei requisiti in questione, CEIPIEMONTE, in attuazione di espressa previsione contrattuale, procede alla risoluzione del contratto, alla segnalazione del fatto alle competenti autorità ed ad ANAC, all'incameramento della cauzione definitiva (ove richiesta), non procedendo al pagamento dei corrispettivi se non in riferimento alle prestazioni già eseguite.

per importi oltre **b 5.000,00 e fino a **b** 40.000,00**, nel caso di affidamento diretto: acquisizione di apposita autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice; consultazione del casellario ANAC; acquisizione del DURC; verifica di regolarità fiscale; consultazione dei casellari giudiziali civile e penale; verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni. Resta ferma la possibilità per il Responsabile del Procedimento, preventivamente o successivamente, di effettuare ulteriori verifiche ritenute opportune. Si applicano le disposizioni di cui al precedente scaglione.

### **3.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione**

3.3.1. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge 241/90 e al fine di assicurare la massima trasparenza, CEIPIEMONTE motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che si intende soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, CEIPIEMONTE può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni.

3.3.2. La motivazione di cui al punto 3.3.1 non è necessaria quando l'affidamento:

- a. avviene mediante valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno due operatori economici. A tal fine CEIPIEMONTE dovrà inviare ad almeno due operatori

del settore una richiesta di preventivo recante una breve descrizione del lavoro, bene o servizio richiesto, i tempi e le modalità di consegna e le modalità di pagamento e potrà poi negoziare le altre condizioni contrattuali con l'operatore economico che abbia offerto il prezzo più basso. La richiesta di preventivo non è richiesta di offerta, ma semplice acquisizione di informazioni sul mercato e non fa sorgere alcuna aspettativa in capo agli operatori economici consultati;

- b. è di valore inferiore a ₪ 5.000,00 (cinquemila/00 euro), IVA esclusa;
- c. rientra nei casi di cui all'art. 63 del Codice (uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara).

3.3.3 La motivazione di cui al punto 3.3.1 può essere espressa in forma sintetica quando l'affidamento:

- a. pur non rientrando nei casi di cui all'art. 63 del Codice, è relativo a prestazioni di servizi caratterizzati da un forte elemento fiduciario, anche in considerazione della particolare specializzazione, competenza ed esperienza richiesta al prestatore del servizio (ad esempio, se si tratta di attività di relatore di seminario o convegno, organizzazione scientifica di mostre o convegni, docente in attività di formazione, perizia tecnica, parere legale *pro veritate*);
- b. è richiesto da un soggetto terzo finanziatore di CEIPIEMONTE, il quale ha esplicitamente indicato l'affidamento ad un determinato operatore economico come condizione per l'erogazione del contributo.

In tali casi, la motivazione può consistere nel rinvio al punto 3.3.3. del presente Regolamento, con l'indicazione del caso specifico nel quale ricade l'affidamento.

3.3.4 La motivazione di cui al punto 3.3.1. deve essere più stringente nel caso di affidamento o reinvio al contraente uscente. In particolare dovrà fare riferimento ai criteri esposti al punto 2.7 del presente Regolamento.

### **3.4 La verifica dei requisiti e la stipulazione del contratto**

3.4.1 A seguito dell'individuazione dell'aggiudicatario, CEIPIEMONTE dovrà verificare il possesso dei requisiti in conformità agli scaglioni di cui al punto 3.2.3.

3.4.2 La verifica degli eventuali requisiti speciali di cui al punto 3.2.2 sarà effettuata mediante richiesta di produzione dei documenti previamente indicati nella richiesta di offerta.

3.4.3 Il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, o

strumenti analoghi negli Stati membri, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Il contratto può essere stipulato immediatamente dopo la verifica dei requisiti di cui al punto precedente, non applicandosi il termine dilatorio di *stand still*, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice.

## Art. 4

### **Affidamento ed esecuzione di contratti di lavori tra 40.000 e 150.000 b e di servizi e forniture tra b 40.000,00 e la soglia di cui all'art. 35 del Codice per il tramite di procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b) del Codice)**

#### **4.1 L'avvio della procedura**

4.1.1 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente e contiene, almeno: indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; importo massimo stimato dell'affidamento e relativa copertura contabile; procedura che si intende seguire (indagine di mercato ovvero, se esistente, elenco di operatori economici) con una sintetica indicazione delle ragioni; criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; principali condizioni contrattuali.

4.1.2 Successivamente all'avvio, la procedura si articola in tre fasi:

- a. svolgimento di indagini di mercato ovvero consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b. confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati ed invitati e scelta dell'affidatario;
- c. stipulazione del contratto.

#### **4.2 L'indagine di mercato e la consultazione di elenchi**

4.2.1. L'indagine di mercato. CEIPIEMONTE pubblica sul proprio sito web un avviso che contenga almeno i seguenti elementi: il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, gli eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e di capacità tecniche e professionali richiesti ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato CEIPIEMONTE si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare

mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni solari, salvo la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. Nel caso di importo inferiore ad  $\text{p} 150.000,00$ , il periodo minimo di pubblicazione è ridotto a sette giorni solari.

#### **4.2.2. Elenchi di operatori economici**

4.2.2.1 CEIPIEMONTE può individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del Codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà di CEIPIEMONTE di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione dell'Elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo di CEIPIEMONTE nella sezione "Società Trasparente", sotto la sezione "Bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica: i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, del Codice, che gli operatori economici devono possedere; la modalità di selezione degli operatori economici da invitare; le categorie e fasce di importo in cui CEIPIEMONTE intende suddividere l'Elenco; eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti va redatta attraverso la compilazione di un formulario standard predisposto da CEIPIEMONTE ed allegato all'avviso pubblico.

4.2.2.2 L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. L'operatore economico è tenuto ad informare tempestivamente CEIPIEMONTE rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, secondo le modalità fissate da CEIPIEMONTE stesso.

4.2.2.3 CEIPIEMONTE procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla relativa ricezione, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

4.2.2.4 CEIPIEMONTE prevede le modalità di revisione degli Elenchi, con cadenza prefissata, o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di

variazione. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti avviene via PEC e, a sua volta, l'operatore economico deve darvi riscontro tramite PEC.

CEIPIEMONTE esclude dagli Elenchi gli operatori economici che rientrano nelle casistiche tassativamente previste da CEIPIEMONTE stesso nel proprio Regolamento che disciplina le modalità di costituzione e revisione degli Elenchi.

### **4.3 Il Confronto competitivo**

4.3.1 Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli Elenchi di operatori economici, CEIPIEMONTE seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell'atto equivalente.

Fermo restando che, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato ovvero di costituzione dell'Elenco, vengono indicati i criteri di selezione, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, CEIPIEMONTE, se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato o presenti nell'Elenco, deve indicare nell'avviso il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito e i relativi criteri. CEIPIEMONTE tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento, nonché della volontà di avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, come disciplinata dall'art. 97, comma 8, del Codice.

4.3.2 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, CEIPIEMONTE è tenuto al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

4.3.3 Nel caso in cui risulti idoneo partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello ritenuto da CEIPIEMONTE e non siano stati previsti preventivamente criteri ulteriori di selezione, CEIPIEMONTE procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'Elenco. In tale ipotesi, CEIPIEMONTE rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.3.4 CEIPIEMONTE può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente - purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice.

4.3.5 CEIPIEMONTE invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente, a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice, oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

4.3.6 L'invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e, se del caso, quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione. Nel caso si utilizzi il criterio del minor prezzo, indicando adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del Codice;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del R.U.P.;
- j) nel caso di applicazione del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso CEIPIEMONTE valuta la conformità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP

o la Commissione Giudicatrice procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

4.3.7 Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le attività di tutte le sedute di gara, pubbliche e riservate, devono essere verbalizzate.

4.3.8 Nel caso in cui CEIPIEMONTE abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, avviene sull'aggiudicatario, salvo la facoltà di CEIPIEMONTE di estendere le verifiche nei confronti degli altri partecipanti.

#### **4.4 La stipula del contratto**

4.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, o mediante scrittura privata, ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

4.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

4.4.3 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato di CEIPIEMONTE quest'ultima, all'esito della procedura negoziata, pubblica le informazioni relativa alla procedura di gara previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati.

### **Art. 5**

#### **Procedura negoziata per affidamento lavori tra 150.000 e 1.000.000 euro**

Per gli affidamenti in questione si applicano le medesime procedure di cui al precedente articolo 4, con l'estensione a dieci del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo e con la precisazione che si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di CEIPIEMONTE S.c.p.a. in data 22 marzo 2018.